



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 1/2026

Procedimento Disciplinare RPNI n. 2/2026

resa a definizione del procedimento Disciplinare RPNI n. 2\2026 a carico dei tesserati

1.Omissis

2.Omissis

Cenni in fatto e svolgimento del procedimento

Con provvedimento del 20 luglio 2026, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questo Tribunale i tesserati per aver essi indebitamente sottratto un gommone di proprietà del (Omissis)(presso il quale si trovavano per partecipare al Corso (Omissis) al fine di utilizzarlo nottetempo (secondo il responsabile del predetto Corso senza giubbotto salvagente e senza luci di via, cfr. deposizione scritta -omissis) per navigare dal pontile in Castelveccana verso la vicina cittadina di Laveno (il tutto in data 1 maggio 2026).

Il fatto era stato segnalato dal Presidente (Omissis), il quale (con nota 19 maggio 2026) aveva rappresentato alla Procura che gli incolpati, nella serata del 1°maggio 2026, prelevate le chiavi di un gommone del circolo che risultava ormeggiato presso il pontile di pertinenza in Castelveccana, vi erano montati a bordo e, levati gli ormeggi, erano partiti nottetempo alla volta di Laveno “privi di giubbotto salvagente e di luci di via”. Si precisava, nella medesima segnalazione, che l’evento si era concluso col rientro del mezzo alla base di partenza grazie all’intervento sia del direttore sportivo del Circolo (che alla guida di altro mezzo aveva raggiunto l’imbarcazione sottratta) sia del responsabile del corso istruttori in atto presso (Omissis) che telefonicamente aveva intimato agli incolpati di fare immediata inversione di rotta). Da ultimo, la segnalazione recava notizia dell’intervenuto allontanamento dei due tesserati

dal corso al quale stavano prendendo parte presso (Omissis) nonché della circostanza che gli odierni incolpati avevano fatto pervenire al Presidente della XV Zona nonché al Presidente del (Omissis) e agli Istruttori una mail nella quale si porgevano “sincere e sentite scuse in merito all’incidente avvenuto lo scorso 1° maggio, durante la prima notte del corso istruttori della(Omissis)”.

Il fatto costitutivo della fattispecie di responsabilità disciplinare sottoposta all’esame del Collegio risulta sostanzialmente ammesso nelle predette lettere di scusa ed è confermato dalle dichiarazioni rese per iscritto alla Procura dai soggetti che sono prontamente intervenuti affinché l’evento cessasse e non avesse conseguenze anche nei confronti di incolpevoli terzi.

La difesa degli incolpati (già’ dalla fase anteriore al deferimento) non nega che la sera del 1° maggio 2026 i medesimi abbiano navigato sul Lago Maggiore per un certo lasso di tempo su un gommone che non era di loro proprietà e del quale nessuno (che ne avesse titolo) aveva loro autorizzato l’utilizzo. Tende invece a minimizzare l’accaduto sulla scorta della tesi che il gommone in questione (quasi che potesse esser considerato come una sorta di *res nullius*) sarebbe stato consegnato agli incolpati da alcuni (non precisati) *allievi* e che la navigazione avrebbe avuto luogo pressoché integralmente di giorno (con i dovuti giubbotti di sicurezza e con torce in luogo delle luci di via) senza alcun pericolo per chicchessia.

All’udienza del 29 settembre 2026, fissata giusta decreto presidenziale del 27 luglio 2026 su domanda di deferimento prot. N. 26/2026 OdG u del 20 luglio 2026, sentite le parti come da verbale di udienza ed acquisite le relative conclusioni, il Tribunale ha assunto la seguente decisione.

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità disciplinare degli incolpati.

Dai rispettivi curricula in atti (prodotti dalla loro difesa nella fase di indagine) si desume che i medesimi non sono possono certo dirsi neofiti rispetto all’ordinato e comune svolgersi delle attività sportive presso un circolo di vela. È pertanto da ritenere certo che essi ben sapessero che per usare legittimamente un mezzo del circolo che li ospitava (beninteso fuori dall’orario

del corso in questione) abbisognavano dell'autorizzazione (anche verbale) da parte di chi fosse autorizzato a darla.

È pacifico, viceversa, che una tale autorizzazione non vi sia mai stata. Assorbente al riguardo è la dichiarazione resa dagli incolpati a ridosso dell'evento dove appunto si legge che l'aver utilizzato un gommone senza alcuna autorizzazione è stata una leggerezza imperdonabile (mail 4 maggio 2026 ore 21.32).

Dunque, gli incolpati hanno fatto uso di un gommone di terzi senza avervi titolo. Parimenti pacifico è che tale uso sia consistito in una navigazione sul lago Maggiore (ovviamente, anch'essa non autorizzata) e che tale navigazione è stata interrotta (non spontaneamente ma) solo grazie all'intervento degli operatori del(Omissis).

La Procura (e gli operatori del Circolo che sono intervenuti) dicono che la navigazione in questione abbia avuto luogo per lo più di notte (senza giubbotti di sicurezza e senza luci di via) mentre la difesa degli incolpati afferma che la navigazione al buio sarebbe durata pochi minuti e che l'imbarcazione fosse munita di giubbotti e di torce per le segnalazioni.

Rileva il Collegio che non giova agli incolpati insistere sulla (supposta) breve durata del fatto e sulla mancanza di danno a chicchessia: se anche l'evento fosse davvero durato poco (ma i dati ufficiali collocano l'ora del tramonto in un momento anteriore a quello asserito dalla difesa), ciò non sarebbe comunque ascrivibile alla resipiscenza degli incolpati ma all'intervento di operatori del(Omissis). E quanto al danno (a parte quello al prestigio della FIV) è sufficiente che esso esista a livello anche solo potenziale, del che nella presente fattispecie non è possibile dubitare: lo ammettono gli stessi incolpati nella già citata mail del 4 maggio 2026 la dove essi dicono di rendersi conto che un'azione simile avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Quindi, è certo che gli incolpati abbiano indebitamente usato sul lago Maggiore un mezzo che nessuno li aveva autorizzati ad usare ed è pacifico che quel mezzo sia partito per una navigazione sine die e quindi (anche) nella approssimanda notte: non avendo comunicato ad alcuno data e orario di rientro, gli incolpati si sono in altre parole avventurati in una navigazione a

tempo indeterminato che, non a caso, si è arrestata solo per ordine degli aventi diritto.

Quanto al profilo concernente la mancanza a bordo delle dotazioni di sicurezza ritiene invece il Collegio che non sia stata raggiunta la prova poiché l'unico soggetto che avrebbe potuto davvero accertarla (il direttore sportivo del Circolo) non ne fa menzione nella sua deposizione del 17 giugno 2026.

In conclusione, salvo che per il profilo appena scrutinato, evidente risulta l'illecito disciplinare degli incolpati. Ed evidente a parere del Collegio risulta anche che si tratti di infrazione di non secondaria rilevanza. D'altra parte, la circostanza è stata immediatamente riconosciuta dagli stessi incolpati nella loro citata nota di scuse, nella parte in cui vi si dà atto che riflettendo sull'accaduto a mente lucida riconosciamo di aver dato un pessimo esempio, venendo meno alla fiducia e al rispetto che dovrebbero contraddistinguere chi aspira a ricoprire il ruolo di istruttore all'interno della nostra Federazione.

Dunque, assorbito ogni altro profilo -visto il tenore dell'art. 61, primo comma, del regolamento di giustizia- quanto qui esaminato porta in conclusione a ritenere sussistente un illecito disciplinare di non secondaria rilevanza proprio perché posto in essere non da neofiti ma da soggetti che aspirano a trasferire a terzi quel bagaglio di conoscenze e di valori che deve caratterizzare ogni appartenente alla FIV.

Quanto alla misura della sanzione, ritenute equivalenti le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, condanna gli incolpati alla sanzione della sospensione per mesi 1 (uno) ciascuno e fa loro divieto di partecipare per un periodo di mesi 2 (due) dallo spirare della sanzione della sospensione testé irrogata a qualsivoglia corso che risulti comunque riferibile alla Federazione Italiana Vela.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale -sezione disciplinare- definitivamente pronunciando: ritiene gli incolpati responsabili dell'illecito disciplinare loro addebitato e pertanto li condanna alla sanzione della sospensione per mesi 1 (uno) ciascuno integrata dal divieto di partecipare, per un periodo di mesi 2 (due) decorrenti

dallo spirare della sospensione, a qualsivoglia corso di formazione sotto l'egida della FIV.

29 settembre 2026

Il Presidente

F.to Avilio Presutti

Il componente estensore

F.to Daniela Ferretti